



# COMUNE DI SESTINO

(PROVINCIA DI AREZZO)

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del 30/11/2014

**OGGETTO: Esame ed approvazione del regolamento comunale per l'incentivo e la promozione dell'attività produttiva agricola biologica**

### IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO

**Preso atto** della Deliberazione del Consiglio Comunale di Vallarsa (Provincia autonoma di Trento) n. 8 del 06/03/2014 approvata a maggioranza ed esecutiva agli effetti di legge, avente per oggetto: "Esame ed approvazione del regolamento dell'attività produttiva agricola".

**Considerato** che i Comuni di Badia Tedalda e di Sestino, classificati dalla stessa Regione Toscana come aree ultra-periferiche, sono territori montani di confine, molto isolati per viabilità, trasporti pubblici e clima invernale, oggi sempre più spopolati, economicamente depressi, con popolazione molto anziana e gravi carenze nei servizi anche essenziali.

**Visto** però che gli stessi Comuni di Badia Tedalda e di Sestino, a fronte dei grandi problemi e disagi sopracitati, vantano risorse invidiabili, tra le quali una natura splendida, un ambiente incontaminato, paesaggi mozzafiato, la storia del *Municipium romano* e dell'Abbazia benedettina, le opere d'arte di scuola robbiana, le pievi e i borghi, la sentieristica, ed una gastronomia d'eccellenza fatta anche di essenze micologiche, funghi porcini e prugnòli, di tartufo bianco pregiato (*tuber magnatum pico*) e di produzioni di carne bovina di razza chianina.

**Visto** che il territorio comunale di Badia Tedalda vanta la Riserva Naturale dell'Alpe della Luna e l'A.N.P.I.L. (Ambito Naturale Protetto di Interesse Locale) di Pratieghi.

**Visto** che il territorio comunale di Sestino vanta la Riserva Naturale del Sasso di Simone.

**Visto** che, assieme, i Comuni di Badia Tedalda e Sestino vantano la più alta concentrazione di allevamenti bovini di razza chianina dell'intera Provincia di Arezzo.

**Visto** che nel Capoluogo di Badia Tedalda esiste un mattatoio pubblico autorizzato a bollo CE (di proprietà comunale e di gestione dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana) per macellazioni di bovini ed ovini.

**Visto** che nella Località di Ponte Presale, in Comune di Sestino, esiste un Centro Genetico per la Selezione delle Manze di Razza Chianina dove, tra l'altro, si svolge ogni anno il 29 settembre per San Michele Arcangelo quella che un tempo era l'antica Fiera del Bestiame del Ranco e che oggi è la prestigiosa "Mostra Nazionale degli Allevamenti Bovini di Razza Chianina allo stato semibrado e stabulazione libera iscritti al libro genealogico", giunta quest'anno alla sua 21<sup>a</sup> edizione.

**Appurato** che nei Comuni di Badia Tedalda e Sestino soltanto una piccola percentuale di agricoltori ed allevatori produce con certificazione biologica.

**Tenuti in debita considerazione** gli esiti delle pubbliche riunioni tra amministratori comunali ed agricoltori svoltesi nelle sale consiliari di Badia Tedalda e di Sestino, rispettivamente in data 21 novembre e in data 27 novembre 2014.

**Ritenuto** che l'incentivo e la promozione alla diffusione delle attività produttive agricole biologiche possa rappresentare un fondamentale elemento di rilancio socio-economico-occupazionale delle sopraccitate realtà comunali.

**Rimarcato** il fatto imprescindibile che la salute ha una tutela di rango costituzionale: è infatti tutelata dall'Art. 32, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana, come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività".

**Valutato** che partendo dal concetto fondamentale della tutela della salute pubblica si possa arrivare, attraverso un progetto di incentivo alle produzioni biologiche e di contenimento delle esternalità negative, a valorizzare concretamente il territorio e con esso le sue attività produttive e turistiche.

**Atteso** al riguardo che le tecnologie ed i prodotti utilizzati nei processi produttivi possono dare luogo, in diversi casi, ad effetti nocivi per l'ambiente e per la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante (come ampiamente dimostrato dalla bibliografia scientifica), risultando in tal modo incompatibili con l'elevato livello di protezione che si intende garantire a residenti, visitatori ed ecosistema.

**Rilevato** che a tal fine appare opportuno adottare il principio di precauzione all'interno di una coerente strategia di analisi dei rischi al di là delle informazioni scientifiche disponibili, sia in conseguenza dell'incertezza collegata con le indagini scientifiche, sia delle possibili interazioni non prevedibili a priori tra tecniche e prodotti e specifiche caratteristiche ambientali del territorio comunale di Sestino.

**Accertato** altresì che le conseguenze dell'utilizzo di prodotti potenzialmente nocivi per l'ambiente e/o per la salute possono manifestarsi a distanza di tempo dall'epoca di impiego dei medesimi rendendo così difficile l'individuazione dei responsabili e l'applicazione del principio "chi inquina paga" con conseguente ricaduta dei danni sull'intera comunità locale senza possibilità di ristoro.

**Constatata** pertanto l'opportunità, in sintonia con la normativa europea, di adottare misure incentrate sul principio di precauzione che siano: proporzionali, non discriminatorie, coerenti, basate su un esame dei potenziali vantaggi ed oneri, rivedibili ed in grado di attribuire la responsabilità per la produzione delle prove scientifiche necessarie per una completa valutazione del rischio.

**Visti i seguenti principali riferimenti normativi e di indirizzo nel campo in esame:**

1. la Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 174 TCE) che all'art. 191, comma 2, recita: *"La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»"*;

2. la Comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 *Sul principio di precauzione* (COM(2000) 1 final), ove è riportata la necessità che *"il principio di precauzione dovrebbe essere considerato nell'ambito di una strategia strutturata di analisi dei rischi, comprendente tre elementi: valutazione, gestione e comunicazione del rischio"* (pp. 2-3) e che *"le misure basate sul principio di precauzione dovrebbero essere, tra l'altro: · proporzionali rispetto al livello prescelto di protezione; non discriminatorie nella loro applicazione; coerenti con misure analoghe già adottate; basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri dell'azione o dell'inazione (compresa, ove ciò sia possibile e adeguato, un'analisi economica costi/benefici); soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici; in grado di attribuire la responsabilità per la produzione delle prove scientifiche necessarie per una più completa valutazione del rischio"* (p. 3);

3. la Risoluzione del Parlamento Europeo sulla comunicazione della Commissione *Sul ricorso al principio di precauzione* (COM(2000) 1 - C5-0143/2000 - 2000/2086(COS) e la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 *Sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati* (2001/18/CE);
4. il D.Lgs. del 12 aprile 2001, n. 206 recante *Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati* (GU n.126 del 1-6-2001 - Suppl. Ordinario n. 133);
5. la Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003 recante *Orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche* (2003/556/CE);
6. il D.Lgs. dell'8 luglio 2003, n. 224 recante *Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati* (GU n.194 del 22-8-2003 - Suppl. Ordinario n. 138);
7. il D.L. del 22 novembre 2004, n. 279 recante *Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica* (GU n.280 del 29-11-2004), come convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2005, n. 5 (in G.U. 28/01/2005, n.22);
8. la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 *Sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale*, ove all'art. 14 è espressamente previsto che "Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare lo sviluppo, da parte di operatori economici e finanziari appropriati, di strumenti e mercati di garanzia finanziaria, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, per consentire agli operatori di usare garanzie finanziarie per assolvere alle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva";
9. il D.Lgs. del 21 marzo 2005, n. 70 recante *Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati* (GU n.98 del 29-4-2005 );
10. il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 recante *Norme in materia ambientale* [ss.mm.](#) e, nello specifico, l'art. 3 *ter* che recita "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

**Considerato** che sotto l'aspetto economico conviene fare riferimento al principio "chi inquina paga", al fine del perseguimento del massimo beneficio sociale e che è opportuno in tale logica tener conto anche dei potenziali danni futuri.

**Riscontrati** i limiti tuttora esistenti della ricerca scientifica nazionale ed internazionale riferita ai danni all'ambiente e all'ecosistema causati da produzioni ed allevamenti convenzionali e valutato inoltre che nel caso degli OGM i rischi appaiono particolarmente elevati.

**Ritenuto** quindi di introdurre una specifica azione ispirata al principio di precauzione con conseguente previsione dell'inversione dell'onere della prova sul produttore, agricoltore o allevatore, come previsto al paragrafo 6.4. della Comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 *Sul principio di precauzione* (COM(2000) 1 final), con onere per gli utilizzatori di produzione di prove scientifiche adeguate atte a dimostrare la non pericolosità delle tecniche e dei prodotti usati.

**Ritenuta** altresì opportuna l'adozione di schemi di produzione agricola improntati alla salvaguardia ambientale e alla tutela della salute per consentire una promozione del territorio e dei suoi prodotti incentrata sulle caratteristiche di salubrità degli stessi.

**Esaminato** il regolamento comunale per l'incentivo e la promozione dell'attività produttiva agricola biologica, redatto a cura degli Uffici Comunali, che si compone di n. 10 (dieci) articoli e ritenuto in ogni sua parte meritevole di approvazione.

Con n. 8 voti favorevoli, con l'astensione di n. 2 consiglieri e il voto contrario di n. 0 consiglieri, su n. 10 consiglieri presenti, espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il **regolamento comunale per l'incentivo e la promozione dell'attività produttiva agricola biologica** che si compone di n. 10 (dieci) articoli e che allegato alla presente deliberazione come allegato n. 1 ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di incaricare la Giunta Comunale di Sestino ad emanare gli atti deliberativi necessari a rendere esecutivo ed efficace il presente regolamento comunale per l'incentivo e la promozione dell'attività produttiva agricola biologica.
- 3) Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
- 4) Di nominare responsabile del procedimento il Segretario Comunale, Dr.ssa Gabriella Bartolucci.
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con separata votazione

## Regolamento comunale per l'incentivo e la promozione dell'attività produttiva agricola biologica

**Art. 1** Il Comune di Sestino, a partire dal concetto fondamentale della tutela della salute pubblica, intende pervenire - attraverso un progetto di promozione dell'attività produttiva biologica che valorizzi a pieno le risorse già esistenti - al rilancio socio-economico-occupazionale dei territori montani spopolati, disagiati ed economicamente depressi.

**Art. 2** Al fine di coordinare e sviluppare il progetto di promozione dell'attività produttiva biologica, sarà costituito un apposito Comitato Tecnico-Scientifico presieduto a titolo gratuito dal Dr. Augusto Tocci e composto sempre a titolo gratuito da altri 10 membri da nominare, previo accordo con il Comune di Badia Tedalda, con successivi atti deliberativi delle rispettive Giunte Comunali.

**Art. 3** Il Comune di Sestino, nell'ambito del proprio territorio comunale, ammette, incentiva e promuove l'attività produttiva agricola certificata biologica: le coltivazioni e gli allevamenti biologici (e biodinamici).

**Art. 4** Il Comune di Sestino, nell'ambito del proprio territorio comunale, incentiva e promuove l'attività produttiva agricola certificata biologica stipulando con CCPB srl (ed eventualmente anche con altri organismi di certificazione e controllo) specifiche convenzioni finalizzate ad un abbattimento dei costi aziendali connessi alle pratiche per le certificazioni biologiche.

**Art. 5** Il Comune di Sestino, nell'ambito del proprio territorio comunale, incentiva e promuove l'attività produttiva agricola certificata biologica stipulando con le associazioni di categoria specifiche convenzioni finalizzate ad un abbattimento dei costi aziendali per le aziende certificate biologiche.

**Art. 6** Il Comune di Sestino, nell'ambito del proprio territorio comunale, incentiva e promuove l'attività produttiva agricola certificata biologica impegnandosi a destinare personale proprio per le funzioni di coordinamento, ausilio, semplificazione e standardizzazione della tenuta dei registri e delle altre pratiche burocratiche connesse.

**Art. 7** Coltivazioni ed allevamenti diversi da quelli biologici sono consentiti nei seguenti casi:

**a)** le modalità di coltivazione e allevamento non prevedano il ricorso a OGM e a erbicidi; gli altri biocidi impiegati (prodotti fitosanitari classificati come anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, nematodocidi, etc.) siano quelli ammessi dai disciplinari dell'agricoltura biologica; i prodotti utilizzati per concimazioni e fertilizzazioni siano conformi alle disposizioni e modalità esecutive indicate nei disciplinari di produzione integrata elaborati dall'ARSIA - Regione Toscana all'interno del Sistema Agriqualità.

Disposizioni e modalità esecutive presenti nei disciplinari sopra indicati potranno essere valutate da una Commissione appositamente istituita cui è rimandata la facoltà di implementare criteri maggiormente restrittivi rispetto agli stessi disciplinari, al fine di regolamentare l'immissione nell'ambiente di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e/o per la salute.

**b)** il coltivatore e l'allevatore o associazioni dei medesimi elaborino apposite disposizioni e modalità esecutive la cui validità ai fini della salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente sia certificata da organismi scientifici e/o tecnici di livello nazionale o internazionale.

Disposizioni e modalità esecutive saranno valutate da una Commissione appositamente istituita cui è rimandata la facoltà di implementare criteri maggiormente restrittivi rispetto agli stessi disciplinari, al fine di regolamentare l'immissione nell'ambiente di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e/o per la salute.

**Art. 8** Con riferimento all'articolo 2 a) e 2 b), la Giunta Comunale istituisce una Commissione formata da tecnici di comprovata esperienza e professionalità che opereranno sulla base delle informazioni prodotte da organismi scientifici di adeguato livello.

**Art. 9** La Commissione tecnica di cui al precedente art. 8, è anche deputata alla valutazione dei casi dubbi e per controlli funzionali all'accertamento – anche scientifico – del rispetto del presente regolamento.

**Art. 10** Nel caso di coltivazioni e allevamenti destinati all'autoconsumo e/o con superficie inferiore ai 2000mq o a 5 UBA equivalenti la Giunta Comunale è autorizzata, anche avvalendosi della Commissione di cui all'art. 8, ad individuare modalità semplificate in riferimento alle disposizioni di cui all'art.7.



# COMUNE DI BADIA TEDALDA

(PROVINCIA DI AREZZO)

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del 30/11/2014

**OGGETTO:** Esame ed approvazione del regolamento comunale per l'incentivo e la promozione dell'attività produttiva agricola biologica

### IL CONSIGLIO COMUNALE DI BADIA TEDALDA

**Preso atto** della Deliberazione del Consiglio Comunale di Vallarsa (Provincia autonoma di Trento) n. 8 del 06/03/2014 approvata a maggioranza ed esecutiva agli effetti di legge, avente per oggetto: "Esame ed approvazione del regolamento dell'attività produttiva agricola".

**Considerato** che i Comuni di Badia Tedalda e di Sestino, classificati dalla stessa Regione Toscana come aree ultra-periferiche, sono territori montani di confine, molto isolati per viabilità, trasporti pubblici e clima invernale, oggi sempre più spopolati, economicamente depressi, con popolazione molto anziana e gravi carenze nei servizi anche essenziali.

**Visto** però che gli stessi Comuni di Badia Tedalda e di Sestino, a fronte dei grandi problemi e disagi sopracitati, vantano risorse invidiabili, tra le quali una natura splendida, un ambiente incontaminato, paesaggi mozzafiato, la storia del *Municipium romano* e dell'Abbazia benedettina, le opere d'arte di scuola robbiana, le pievi e i borghi, la sentieristica, ed una gastronomia d'eccellenza fatta anche di essenze micologiche, funghi porcini e prugnòli, di tartufo bianco pregiato (*tuber magnatum pico*) e di produzioni di carne bovina di razza chianina.

**Visto** che il territorio comunale di Badia Tedalda vanta la Riserva Naturale dell'Alpe della Luna e l'A.N.P.I.L. (Ambito Naturale Protetto di Interesse Locale) di Pratieghi.

**Visto** che il territorio comunale di Sestino vanta la Riserva Naturale del Sasso di Simone.

**Visto** che, assieme, i Comuni di Badia Tedalda e Sestino vantano la più alta concentrazione di allevamenti bovini di razza chianina dell'intera Provincia di Arezzo.

**Visto** che nel Capoluogo di Badia Tedalda esiste un mattatoio pubblico autorizzato a bollo CE (di proprietà comunale e di gestione dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana) per macellazioni di bovini ed ovini.

**Visto** che nella Località di Ponte Presale, in Comune di Sestino, esiste un Centro Genetico per la Selezione delle Manze di Razza Chianina dove, tra l'altro, si svolge ogni anno il 29 settembre per San Michele Arcangelo quella che un tempo era l'antica Fiera del Bestiame del Ranco e che oggi è la prestigiosa "Mostra Nazionale degli Allevamenti Bovini di Razza Chianina allo stato semibrado e stabulazione libera iscritti al libro genealogico", giunta quest'anno alla sua 21ª edizione.

**Appurato** che nei Comuni di Badia Tedalda e Sestino soltanto una piccola percentuale di agricoltori ed allevatori produce con certificazione biologica.

**Tenuti in debita considerazione** gli esiti delle pubbliche riunioni tra amministratori comunali ed agricoltori svoltesi nelle sale consiliari di Badia Tedalda e di Sestino, rispettivamente in data 21 novembre e in data 27 novembre 2014.

**Ritenuto** che l'incentivo e la promozione alla diffusione delle attività produttive agricole biologiche possa rappresentare un fondamentale elemento di rilancio socio-economico-occupazionale delle sopraccitate realtà comunali.

**Rimarcato** il fatto imprescindibile che la salute ha una tutela di rango costituzionale: è infatti tutelata dall'Art. 32, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana, come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività".

**Valutato** che partendo dal concetto fondamentale della tutela della salute pubblica si possa arrivare, attraverso un progetto di incentivo alle produzioni biologiche e di contenimento delle esternalità negative, a valorizzare concretamente il territorio e con esso le sue attività produttive e turistiche.

**Atteso** al riguardo che le tecnologie ed i prodotti utilizzati nei processi produttivi possono dare luogo, in diversi casi, ad effetti nocivi per l'ambiente e per la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante (come ampiamente dimostrato dalla bibliografia scientifica), risultando in tal modo incompatibili con l'elevato livello di protezione che si intende garantire a residenti, visitatori ed ecosistema.

**Rilevato** che a tal fine appare opportuno adottare il principio di precauzione all'interno di una coerente strategia di analisi dei rischi al di là delle informazioni scientifiche disponibili, sia in conseguenza dell'incertezza collegata con le indagini scientifiche, sia delle possibili interazioni non prevedibili a priori tra tecniche e prodotti e specifiche caratteristiche ambientali del territorio comunale di Badia Tedalda.

**Accertato** altresì che le conseguenze dell'utilizzo di prodotti potenzialmente nocivi per l'ambiente e/o per la salute possono manifestarsi a distanza di tempo dall'epoca di impiego dei medesimi rendendo così difficile l'individuazione dei responsabili e l'applicazione del principio "chi inquina paga" con conseguente ricaduta dei danni sull'intera comunità locale senza possibilità di ristoro.

**Constatata** pertanto l'opportunità, in sintonia con la normativa europea, di adottare misure incentrate sul principio di precauzione che siano: proporzionali, non discriminatorie, coerenti, basate su un esame dei potenziali vantaggi ed oneri, rivedibili ed in grado di attribuire la responsabilità per la produzione delle prove scientifiche necessarie per una completa valutazione del rischio.

**Visti i seguenti principali riferimenti normativi e di indirizzo nel campo in esame:**

1. la Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 174 TCE) che all'art. 191, comma 2, recita: *"La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»"*;

2. la Comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 *Sul principio di precauzione* (COM(2000) 1 final), ove è riportata la necessità che *"il principio di precauzione dovrebbe essere considerato nell'ambito di una strategia strutturata di analisi dei rischi, comprendente tre elementi: valutazione, gestione e comunicazione del rischio"* (pp. 2-3) e che *"le misure basate sul principio di precauzione dovrebbero essere, tra l'altro: · proporzionali rispetto al livello prescelto di protezione; non discriminatorie nella loro applicazione; coerenti con misure analoghe già adottate; basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri dell'azione o dell'inazione (compresa, ove ciò sia possibile e adeguato, un'analisi economica costi/benefici); soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici; in grado di attribuire la responsabilità per la produzione delle prove scientifiche necessarie per una più completa valutazione del rischio"* (p. 3);



3. la Risoluzione del Parlamento Europeo sulla comunicazione della Commissione *Sul ricorso al principio di precauzione* (COM(2000) 1 - C5-0143/2000 - 2000/2086(COS) e la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 *Sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati* (2001/18/CE);
4. il D.Lgs. del 12 aprile 2001, n. 206 recante *Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati* (GU n.126 del 1-6-2001 - Suppl. Ordinario n. 133);
5. la Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003 recante *Orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche* (2003/556/CE);
6. il D.Lgs. dell'8 luglio 2003, n. 224 recante *Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati* (GU n.194 del 22-8-2003 - Suppl. Ordinario n. 138);
7. il D.L. del 22 novembre 2004, n. 279 recante *Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica* (GU n.280 del 29-11-2004), come convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2005, n. 5 (in G.U. 28/01/2005, n.22);
8. la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 *Sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale*, ove all'art. 14 è espressamente previsto che "Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare lo sviluppo, da parte di operatori economici e finanziari appropriati, di strumenti e mercati di garanzia finanziaria, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, per consentire agli operatori di usare garanzie finanziarie per assolvere alle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva";
9. il D.Lgs. del 21 marzo 2005, n. 70 recante *Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati* (GU n.98 del 29-4-2005 );
10. il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 recante *Norme in materia ambientale* [ss.mm.](#) e, nello specifico, l'art. 3 *ter* che recita "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

**Considerato** che sotto l'aspetto economico conviene fare riferimento al principio "chi inquina paga", al fine del perseguimento del massimo beneficio sociale e che è opportuno in tale logica tener conto anche dei potenziali danni futuri.

**Riscontrati** i limiti tuttora esistenti della ricerca scientifica nazionale ed internazionale riferita ai danni all'ambiente e all'ecosistema causati da produzioni ed allevamenti convenzionali e valutato inoltre che nel caso degli OGM i rischi appaiono particolarmente elevati.

**Ritenuto** quindi di introdurre una specifica azione ispirata al principio di precauzione con conseguente previsione dell'inversione dell'onere della prova sul produttore, agricoltore o allevatore, come previsto al paragrafo 6.4. della Comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 *Sul principio di precauzione* (COM(2000) 1 final), con onere per gli utilizzatori di produzione di prove scientifiche adeguate atte a dimostrare la non pericolosità delle tecniche e dei prodotti usati.

**Ritenuta** altresì opportuna l'adozione di schemi di produzione agricola improntati alla salvaguardia ambientale e alla tutela della salute per consentire una promozione del territorio e dei suoi prodotti incentrata sulle caratteristiche di salubrità degli stessi.

**Esaminato** il regolamento comunale per l'incentivo e la promozione dell'attività produttiva agricola biologica, redatto a cura degli Uffici Comunali, che si compone di n. 10 (dieci) articoli e ritenuto in ogni sua parte meritevole di approvazione.

Con n. 6 voti favorevoli, con l'astensione di n. 0 consiglieri e il voto contrario di n. 0 consiglieri, su n. 6 consiglieri presenti, espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il **regolamento comunale per l'incentivo e la promozione dell'attività produttiva agricola biologica** che si compone di n. 10 (dieci) articoli e che allegato alla presente deliberazione come allegato n. 1 ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di incaricare la Giunta Comunale di Badia Tedalda ad emanare gli atti deliberativi necessari a rendere esecutivo ed efficace il presente regolamento comunale per l'incentivo e la promozione dell'attività produttiva agricola biologica.
- 3) Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
- 4) Di nominare responsabile del procedimento il Segretario Comunale, Dr.ssa Gabriella Bartolucci.
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con separata votazione

## Regolamento comunale per l'incentivo e la promozione dell'attività produttiva agricola biologica

**Art. 1** Il Comune di Badia Tedalda, a partire dal concetto fondamentale della tutela della salute pubblica, intende pervenire - attraverso un progetto di promozione dell'attività produttiva biologica che valorizzi a pieno le risorse già esistenti - al rilancio socio-economico-occupazionale dei territori montani spopolati, disagiati ed economicamente depressi.

**Art. 2** Al fine di coordinare e sviluppare il progetto di promozione dell'attività produttiva biologica, sarà costituito un apposito Comitato Tecnico-Scientifico presieduto a titolo gratuito dal Dr. Augusto Tocci e composto sempre a titolo gratuito da altri 10 membri da nominare, previo accordo con il Comune di Sestino, con successivi atti deliberativi delle rispettive Giunte Comunali.

**Art. 3** Il Comune di Badia Tedalda, nell'ambito del proprio territorio comunale, ammette, incentiva e promuove l'attività produttiva agricola certificata biologica: le coltivazioni e gli allevamenti biologici (e biodinamici).

**Art. 4** Il Comune di Badia Tedalda, nell'ambito del proprio territorio comunale, incentiva e promuove l'attività produttiva agricola certificata biologica stipulando con CCPB srl (ed eventualmente anche con altri organismi di certificazione e controllo) specifiche convenzioni finalizzate ad un abbattimento dei costi aziendali connessi alle pratiche per le certificazioni biologiche.

**Art. 5** Il Comune di Badia Tedalda, nell'ambito del proprio territorio comunale, incentiva e promuove l'attività produttiva agricola certificata biologica stipulando con le associazioni di categoria specifiche convenzioni finalizzate ad un abbattimento dei costi aziendali per le aziende certificate biologiche.

**Art. 6** Il Comune di Badia Tedalda, nell'ambito del proprio territorio comunale, incentiva e promuove l'attività produttiva agricola certificata biologica impegnandosi a destinare personale proprio per le funzioni di coordinamento, ausilio, semplificazione e standardizzazione della tenuta dei registri e delle altre pratiche burocratiche connesse.

**Art. 7** Coltivazioni ed allevamenti diversi da quelli biologici sono consentiti nei seguenti casi:

**a)** le modalità di coltivazione e allevamento non prevedano il ricorso a OGM e a erbicidi; gli altri biocidi impiegati (prodotti fitosanitari classificati come anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, nematodocidi, etc.) siano quelli ammessi dai disciplinari dell'agricoltura biologica; i prodotti utilizzati per concimazioni e fertilizzazioni siano conformi alle disposizioni e modalità esecutive indicate nei disciplinari di produzione integrata elaborati dall'ARSIA - Regione Toscana all'interno del Sistema Agriqualità.

Disposizioni e modalità esecutive presenti nei disciplinari sopra indicati potranno essere valutate da una Commissione appositamente istituita cui è rimandata la facoltà di implementare criteri maggiormente restrittivi rispetto agli stessi disciplinari, al fine di regolamentare l'immissione nell'ambiente di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e/o per la salute.

**b)** il coltivatore e l'allevatore o associazioni dei medesimi elaborino apposite disposizioni e modalità esecutive la cui validità ai fini della salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente sia certificata da organismi scientifici e/o tecnici di livello nazionale o internazionale.

Disposizioni e modalità esecutive saranno valutate da una Commissione appositamente istituita cui è rimandata la facoltà di implementare criteri maggiormente restrittivi rispetto agli stessi disciplinari, al fine di regolamentare l'immissione nell'ambiente di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e/o per la salute.

**Art. 8** Con riferimento all'articolo 2 a) e 2 b), la Giunta Comunale istituisce una Commissione formata da tecnici di comprovata esperienza e professionalità che opereranno sulla base delle informazioni prodotte da organismi scientifici di adeguato livello.

**Art. 9** La Commissione tecnica di cui al precedente art. 8, è anche deputata alla valutazione dei casi dubbi e per controlli funzionali all'accertamento – anche scientifico – del rispetto del presente regolamento.

**Art. 10** Nel caso di coltivazioni e allevamenti destinati all'autoconsumo e/o con superficie inferiore ai 2000mq o a 5 UBA equivalenti la Giunta Comunale è autorizzata, anche avvalendosi della Commissione di cui all'art. 8, ad individuare modalità semplificate in riferimento alle disposizioni di cui all'art.7.